

<p style="text-align: center;"><b>Statuto vigente</b></p>	<p><b>Modificato ex istruzioni ODECEC Roma</b></p> <p><b>Le modifiche sono limitate ad adattare il testo vigente alle norme del Codice del Terzo Settore</b></p>
<p>ART. 1 (Denominazione e sede)</p> <p>E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di denominata: &lt;&lt;Associazione Sostenitori dell'Opera di Padre Bernardo Longo» [da ora per brevità chiamata "Associazione"] con sede in Curtarolo (PD) in via P. Bernardo Longo n.15.</p> <p>La variazione della sede sociale non comporta modifica statutaria.</p> <p>In connessione alle esclusive finalità sociali a favore di soggetti svantaggiati a cui è destinata, la "Associazione" assume nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione di "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" (O.N.L.U.S.), che ne costituisce peculiare segno distintivo.</p>	<p><b>ART. 1 (Denominazione e Sede)</b></p> <p>1. È costituito l'ente avente la seguente denominazione: "Associazione Sostenitori dell'Opera di Padre Bernardo Longo - Organizzazione di Volontariato" o anche, in forma abbreviata, "ODV", ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), dei successivi decreti attuativi dello stesso e delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili.</p> <p>2. L'associazione ha sede nel Comune di Curtarolo (PD) in via P. Bernardo Longo n.15. La variazione della sede sociale non comporta modifica statutaria.</p> <p>3. L'associazione ha durata illimitata.</p>
<p>ART. 2 (Finalità)</p> <p>1.L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo attività di promozione e di solidarietà sociale.</p> <p>2.I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.</p> <p>3.Le finalità che si propone sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la realizzazione di iniziative di solidarietà sociale a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, nel campo:</li> </ul> <p>a) dell'assistenza sociale e sanitaria;</p>	<p><b>ART. 2 (Finalità e Oggetto Sociale)</b></p> <p>1. L'associazione è apartitica. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale, anche in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, di beni e di servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi.</p> <p>3. L'associazione può svolgere le attività di cui comma 1, lettere d), n), u), dell'articolo 5 D.Lgs n. 117/2017.</p>

<p>b) della beneficenza;</p> <p>c) dell'istruzione e della formazione professionale;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la fornitura di aiuti umanitari a favore di appartenenti a collettività estere.</li> </ul> <p><b>4.</b> L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.</p>	<p>4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'Art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.</p> <p>5. L'associazione prevede il divieto di svolgere "attività diverse" di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.</p>
<p><b>ART. 3 (Soci)</b></p> <p>1. Sono ammesse all' Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi, accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.</p> <p>2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.</p> <p>3. Sono previste 3 categorie di soci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea);</li> <li>• sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie);</li> <li>• benemeriti (persone nominate tali dall' Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell' Associazione).</li> </ul> <p>4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.</p>	<p><b>ART. 3 (Soci)</b></p> <p>1. Possono essere associati persone fisiche ed ODV che ne fanno espressa richiesta scritta e si impegnano a condividere le finalità associative, il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali.</p> <p>1.bis. Il numero minimo di associati è di 7 persone fisiche o almeno 3 ODV.</p> <p>2. La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio direttivo, con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali. La delibera di ammissione deve essere annotata, a cura dello stesso Consiglio direttivo, nel registro degli associati.</p> <p>3. In caso di rifiuto, l'organo competente entro 60 giorni deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro trenta giorni successivi, il rigetto può essere impugnata avanti all'assemblea che delibera nella prima riunione utile.</p> <p>4. Sono previste 3 categorie di soci:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea);</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie);</li> <li>• benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).</li> </ul> <p>5. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.</p>
<p>ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)</p> <p>1. I soci, a prescindere dalla categoria a cui appartengono, godono degli stessi diritti ed assumono gli stessi doveri.</p> <p>2. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.</p> <p>3. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione.</p> <p>4. I soci ordinari ed i soci sostenitori devono versare nei termini stabiliti la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. I soci benemeriti sono esonerati dall'obbligo di versare la quota sociale.</p> <p>5. I soci svolgono la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali. I soci hanno diritto di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività loro affidate dal consiglio direttivo.</p>	<p>Non modificato</p>
<p>ART. 5 (Recesso ed esclusione del socio)</p> <p>1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.</p> <p>2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'</p>	<p>Non modificato</p>

<p>Associazione. L'esclusione, su proposta del Consiglio Direttivo, che la assume dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, è deliberata dall'Assemblea con voto segreto.</p> <p>3. Il socio escluso può presentare ricorso al Consiglio Direttivo; sentito il socio ricorrente il consiglio direttivo decide entro 60 giorni con provvedimento inappellabile.</p>	
<p>Non previsto</p>	<p><b>Art. 5.bis. (Volontari e Attività di volontariato)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. L'associazione svolge le proprie attività di interesse generale avvalendosi principalmente di volontari, in prevalenza propri associati.</li><li>2. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.</li><li>3. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.</li><li>4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.</li><li>5. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio direttivo. Si applicano in ogni caso le norme previste dall'art. 17 CTS.</li><li>6. Sono a carico dell'Associazione le spese deliberate dal Consiglio Direttivo,</li></ol>

	specificamente ritenute necessarie per lo svolgimento dell'attività richiesta.
Non previsto	<p><b>ART. 5.ter. (Personale retribuito)</b></p> <p>1. L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.</p> <p>2. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.</p>
<p>ART. 6 (Organi sociali)</p> <p>1. Gli organi dell'associazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assemblea dei soci;</li> <li>• Consiglio direttivo;</li> <li>• Presidente;</li> <li>• Revisore dei Conti.</li> </ul> <p>2. L'elezione degli organi della "Associazione" non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato passivo ed attivo.</p> <p>3. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.</p>	<p><b>ART. 6 (Organi sociali)</b></p> <p>1. Gli organi dell'associazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assemblea dei soci;</li> <li>• Consiglio direttivo;</li> <li>• Presidente;</li> <li>• Organo di Controllo;</li> <li>• Revisore legale dei conti.</li> </ul> <p>2. L'elezione degli organi della "Associazione" non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato passivo ed attivo.</p> <p>3. Le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Al Revisore legale spetta il compenso previsto dalle tariffe professionali.</p>
<p>ART. 7 (Assemblea)</p> <p>1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.</p> <p>2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso pubblico scritto,</p>	Non modificato

<p>contenente l'ordine del giorno, da affiggersi presso la sede della "Associazione" almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.</p> <p>3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.</p> <p>4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.</p>	
<p><b>ART. 8 (Compiti dell'Assemblea)</b></p> <p>1. L'assemblea deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• approvare il rendiconto, il bilancio preventivo e consuntivo;</li> <li>• fissare l'importo della quota sociale annuale proposto dal consiglio direttivo;</li> <li>• determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;</li> <li>• approvare l'eventuale regolamento interno;</li> <li>• deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;</li> <li>• eleggere il Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti;</li> <li>• deliberare su quant'altro demandato dalla legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.</li> </ul>	<p><b>ART. 8 (Compiti dell'Assemblea)</b></p> <p>1. L'assemblea deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nominare e revocare i componenti degli organi associativi e, se previsto, i soggetti incaricati al ruolo di Organo di controllo e della Revisione legale dei conti;</li> <li>• determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;</li> <li>• approvare il rendiconto, il bilancio preventivo e consuntivo;</li> <li>• deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;</li> <li>• deliberare in via definitiva sulla esclusione degli associati;</li> <li>• approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;</li> <li>• fissare l'importo della quota sociale annuale proposto dal consiglio direttivo;</li> <li>• deliberare sulle modificazioni dello statuto;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;</li> <li>• deliberare su quanto sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo o sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.</li> </ul>
<p><b>ART. 9 (Validità dell'assemblea)</b></p> <p>1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.</p> <p>2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.</p> <p>3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, in sua assenza l'assemblea elegge il Presidente.</p> <p>4. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).</p> <p>5. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.</p>	<p><b>ART. 9 (Validità dell'assemblea)</b></p> <p>1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.</p> <p>2. Ciascun associato ha diritto ad un voto che può essere esercitato da coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di un associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.</p> <p>3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, in sua assenza l'assemblea elegge il Presidente.</p> <p>4. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.</p> <p>5. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne</p>

	devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
<p>ART. 10 (Verbalizzazione)</p> <p>1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.</p> <p>2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.</p>	Non modificato
<p>ART. 11 (Consiglio direttivo)</p> <p>1. Il consiglio direttivo è composto da cinque a sette membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti; i membri del consiglio direttivo durano in carica due anni e possono essere confermati.</p> <p>2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.</p> <p>3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.</p> <p>4. Nella prima seduta dopo la nomina, convocata dal consigliere più anziano di età, il consiglio direttivo nomina tra i propri componenti, a maggioranza assoluta dei voti il presidente.</p> <p>5. Nei casi di dimissioni, decadenza o impedimento permanente del presidente, il Consiglio è convocato dal consigliere più anziano al fine di eleggere un nuovo</p>	<p><b>ART. 11 (Consiglio direttivo)</b></p> <p>1. Il consiglio direttivo è composto da cinque a sette membri nominati dall'assemblea tra le persone fisiche associate; i membri del consiglio direttivo durano in carica due anni e possono essere confermati.</p> <p>2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.</p> <p>3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.</p> <p>4. Nella prima seduta dopo la nomina, convocata dal consigliere più anziano di età, il consiglio direttivo nomina tra i propri componenti, a maggioranza assoluta dei voti il presidente.</p> <p>5. Nei casi di dimissioni, decadenza o impedimento permanente del presidente, il Consiglio è convocato dal consigliere più anziano al fine di eleggere un nuovo</p>



<p>Presidente, con le modalità indicate al comma 4. del presente articolo.</p>	<p>Presidente, con le modalità indicate al comma 4. del presente articolo.</p> <p>6. Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi, ai sensi dell'art. 28 CTS.</p> <p>7. Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, i componenti nominati devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.</p>
<p>ART. 12 (presidente)</p> <p>1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione,</p> <p>2. Ad esso spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presiedere il Consiglio direttivo e l'assemblea;</li> <li>• convocare l'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo sia in via ordinaria che straordinaria;</li> <li>• trasmettere gli atti e le pratiche associative alle altre istituzioni.</li> </ul>	<p><b>ART. 12 (presidente)</b></p> <p>1. Il Presidente ha potere di firma e rappresenta l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.</p> <p>2. Ad esso spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presiedere il Consiglio direttivo e l'assemblea;</li> <li>• convocare l'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo sia in via ordinaria che straordinaria;</li> <li>• trasmettere gli atti e le pratiche associative alle altre istituzioni.</li> </ul>
<p>Art. 13 (Revisore dei conti)</p> <p>1. Il revisore dei conti ha il compito di controllare la correttezza della gestione economica e patrimoniale della "Associazione", predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo.</p>	<p><b>Art. 13 (Organo di controllo)</b></p> <p>1. L'organo di controllo è nominato, anche in forma monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 co. II CTS.</p> <p>2. Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 c.c..</p>

	<p>3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento. 4. L'organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.</p>
	<p><b>Art. 13.bis. (Revisore legale dei conti)</b></p> <p>1. Qualora all'organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 CTS l'associazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.</p>
<p><b>ART. 14 (Risorse economiche)</b></p> <p>1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:</p> <p>a) contributi e quote associative;</p> <p>b) donazioni e lasciti;</p> <p>c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.</p> <p>2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.</p> <p>3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che</p>	<p><b>ART. 14 (Risorse economiche)</b></p> <p>1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• quote associative;</li> <li>• contributi pubblici e privati;</li> <li>• donazioni e lasciti testamentari;</li> <li>• attività di raccolta fondi;</li> <li>• ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.</li> </ul> <p>2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.</p>

<p>la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.</p>	<p>3. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.</p> <p>4. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi. Si applica l'art. 8 CTS.</p>
<p><b>ART.15 (Rendiconto e conto consuntivo)</b></p> <p>1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.</p> <p>2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.</p> <p>3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.</p>	<p><b>ART.15 (Bilancio)</b></p> <p>1. Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.</p> <p>2. Il Consiglio direttivo predispone il bilancio di esercizio e le relazioni ad esso allegati nelle forme stabilite dall'art. 13 D.Lgs n. 117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all'art. 14 D.Lgs n. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa.</p> <p>3. Il bilancio di esercizio è depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione e può essere consultato da ogni associato.</p> <p>4. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>5. È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria.</p>

<p>ART. 16 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)</p> <p>1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.</p> <p>2. L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.</p>	<p><b>ART. 16 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)</b></p> <p>1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9 del presente statuto ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.</p> <p>2. L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.</p> <p>3. Successivamente all'iscrizione al RUNTS, in caso di scioglimento dell'associazione o di estinzione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, nelle modalità previste dall'art. 9 CTS.</p>
<p>ART. 17 (responsabilità e copertura assicurativa)</p> <p>1. Gli aderenti all'organizzazione, per l'attività svolta in ambito associativo, sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.</p> <p>2. Le relative spese sono a carico dell'associazione.</p> <p>3. L'organizzazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.</p> <p>4. L'organizzazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi ed assicurare i propri membri per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed</p>	<p><b>ART. 17 (responsabilità e copertura assicurativa)</b></p> <p>1. L'organizzazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.</p> <p>2. Gli aderenti all'organizzazione, per l'attività svolta in ambito associativo, sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.</p> <p>3. I volontari, per l'attività svolta per conto dell'Associazione, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.</p>

<p>extracontrattuale occorsi nell'ambito dell'esercizio delle attività statutarie.</p>	
<p>ART. 18 (Disposizioni finali)</p> <p>1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.</p>	<p><b>ART. 18 (Disposizioni transitorie e finali e norme di rinvio)</b></p> <p>1. Gli organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.</p> <p>2. Il Consiglio direttivo provvede a richiedere l'iscrizione al RUNTS e a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento della qualifica di "Organizzazione di Volontariato (ODV)" presso le Autorità competenti. Ai soli effetti di cui sopra il Consiglio direttivo viene autorizzato ad apportare allo statuto le modifiche richieste dalle Autorità in sede di registrazione, senza comunque alterare le finalità e gli scopi della Associazione.</p> <p>2. La qualifica "Organizzazione di Volontariato (ODV)", potrà essere inserita nella denominazione e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo a seguito della iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A tale condizione, in via automatica, sarà dismesso l'acronimo ONLUS.</p> <p>3. A seguito dell'iscrizione al RUNTS il Consiglio direttivo provvede alle comunicazioni previste dal presente statuto agli articoli 11. comma 7. e 15. comma 5..</p> <p>4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.</p>